

AERANTI-CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

**DOCUMENTO DI AERANTI-CORALLO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE
PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DECRETO 8 AGOSTO 2018
RECANTE "FISSAZIONE DI UN CALENDARIO NAZIONALE CHE INDIVIDUA
LE SCADENZE DELLA TABELLA DI MARCIA AI FINI DELL'ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DELLA DECISIONE (UE) 2017/899" AI SENSI DELL'ART.
1, COMMA 1032, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 COME
MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1106, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**

ROMA – 3 maggio 2019

Con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto, Aeranti-Corallo espone quanto segue:

1) Si ritiene che, nel periodo transitorio, debbano essere contenute al massimo le interferenze nelle aree limitrofe in caso di isofrequenza, tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti e di assicurare la continuità d'impresa.

2) Si ritiene che la roadmap debba prevedere esclusivamente l'obbligo di adottare lo standard DVB-T2 entro il 30 giugno 2022, lasciando libertà agli operatori di rete locali (assegnatari delle nuove frequenze di cui alla delibera Agcom n. 39/19/CONS) di scegliere se adottare, prima di tale data, lo standard DVB-T/MPEG-4 o, eventualmente, se anticipare l'adozione dello standard DVB-T2.

Si ritiene, infatti, che i nuovi operatori di rete locali debbano poter liberamente scegliere lo standard trasmissivo per i pochi mesi intercorrenti tra l'attivazione delle frequenze di cui alla delibera Agcom n. 39/19/CONS e il 30 giugno 2022.

In particolare, detti operatori di rete dovranno valutare i costi da sostenere per l'adozione di due diversi standard trasmissivi in tempi molto ravvicinati, nonché la diffusione raggiunta dal DVB-T2 a fine 2021.

Occorre, inoltre, considerare che, al fine di garantire il pluralismo, la continuità di impresa degli attuali FSMA e un uso efficiente della capacità trasmissiva, è necessario che le gare per i FSMA che saranno abilitati a trasmettere nel nuovo contesto televisivo digitale terrestre, vengano realizzate con riferimento alla capacità trasmissiva dei mux (rispettivamente di primo o di secondo livello) operanti con standard DVB-T2.

3) Si ritiene, altresì, che gli attuali operatori di rete locali debbano poter trasmettere con l'attuale standard DVB-T/MPEG-2 fino al rilascio obbligatorio delle rispettive frequenze.

Sarebbe, infatti, assolutamente irrazionale imporre agli attuali operatori di rete locali (in considerazione che devono dismettere le frequenze) l'obbligo di passare allo standard DVB-T/MPEG-4.

4) In ogni caso è indispensabile che vengano poste in essere le iniziative (contributi per l'acquisto dei decoder, campagne di comunicazione istituzionale, etc.) necessarie per favorire una ampia ricezione dello standard DVB-T2 dal momento in cui dovranno essere attivate (secondo la roadmap) le frequenze di cui alla delibera Agcom n. 39/19/CONS da parte dei nuovi operatori di rete locali.

5) Per quanto riguarda il rilascio anticipato dei canali 50-51-52-53 Uhf (gli operatori locali utilizzano i canali 51 e 53 Uhf) si ritiene:

- che debba essere limitata al massimo l'estensione delle aree interessate da tale rilascio, escludendo, comunque, dallo stesso le aree servite da impianti non interferenti;
- che il rilascio anticipato non debba interessare le aree sul confine adriatico in quanto non risultano essere stati assunti dall'Italia impegni di rilascio anticipato con riferimento a tale confine.

6) Si condivide la proposta di riconoscere la facoltà, per gli operatori di rete in ambito locale, titolari di diritti di uso, di rilasciare anticipatamente le relative frequenze, con conseguente erogazione agli stessi dell'indennizzo normativamente previsto.

Al riguardo si ritiene necessario che vengano definiti, contestualmente alla roadmap, i criteri per la quantificazione dell'indennizzo ad ogni avente titolo.

Inoltre, si ritiene necessario che la facoltà di rilascio anticipato possa riguardare anche solo una parte della rete esercita. In questo modo, infatti, potrebbero valutare di accedere al rilascio anticipato non solo coloro che intendano cessare definitivamente anche l'attività di FSMA, ma anche coloro che, pur essendo interessati alla continuità dell'impresa FSMA, intendano cessare anticipatamente la stessa nelle aree dove non parteciperanno alla gara per accedere alla capacità trasmissiva dei nuovi operatori di rete.

7) Si condivide il calendario dei rilasci previsto dalla tabella n. 5 del documento di consultazione.

Si ritiene, tuttavia, opportuno che il rilascio relativo alle aree 2 e 3 venga posticipato di almeno due mesi.

8) Il rilascio delle frequenze assegnate nel 2016 sulla base di bandi regionali dovrebbe poter avvenire (eventualmente prorogando i diritti di uso che hanno durata originaria di quattro anni, ma sono rinnovabili di anno in anno) contestualmente alle altre frequenze esercite da operatori di rete locali.

9) Occorre definire una precisa regolamentazione, che definisca le modalità di accesso sul mux della concessionaria pubblica contenente l'informazione regionale, per i FSMA diffusi da operatori di rete locali che trasmettono sui canali 51 e 53 Uhf e che dovranno rilasciare anticipatamente tali canali.

Tale regolamentazione è necessaria anche per coordinare adeguatamente l'utilizzazione delle numerazioni LCN da parte di FSMA che, in base alla delibera Agcom n. 366/10/CONS, utilizzano la stessa numerazione in diverse province di una stessa regione.